

UNIONE JONICA SALENTINA

Verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R. 44/2012 e D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - “Piano Comunale delle Coste” del Comune di Taviano. Autorità procedente: Comune di Taviano (LE). Estratto determinazione dirigenziale n. 46/RG del 21 novembre 2022, di esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VAS.

Con provvedimento dirigenziale n. 46/RG del 21.11.2022, il Responsabile del Settore Paesaggio dell’Unione dei Comuni Jonico-Salentina, ha escluso il Piano Comunale delle Coste del Comune di Taviano (LE) - dall’applicazione della procedura di assoggettabilità alla VAS ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D. Lgs 152/2006 e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n. 18 del 19.10.2013 di attuazione della L. R. n. 44 del 14/12/2012, secondo i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti con competenza ambientale nonché alle condizioni e prescrizioni di cui al verbale di conferenza conclusivo del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del 02.09.2021 a firma del gruppo tecnico con funzioni di “autorità competente” dell’Unione Jonica Salentina; con lo stesso atto gestionale si dà atto che il provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come disposto dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica l’art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7bis il quale recita “I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

e si dispone la trasmissione all’Autorità procedente e la pubblicazione, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura dell’autorità competente, e, integralmente, sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e dell’autorità competente.

Taviano (LE) 21.11.2022

Il Responsabile Settore Paesaggio/VAS
Ing. Luigi GIANNÌ